



**COMUNE DI CENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 77 del 31/07/2025, così come modificato con  
Deliberazione di C.C. n. 102 del 30/10/2025*

## **Art. 1 - Fonti, oggetto e fini del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, in via generale, i principi, criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici, che possono consistere nell'erogazione di una somma di denaro ovvero dello sfruttamento di un bene economicamente valutabile senza che vi sia un rapporto di corrispettività e che, pertanto, sorga in capo al destinatario l'obbligo di restituzione ovvero l'erogazione di una controprestazione di qualunque genere, a soggetti che presentino richiesta per la realizzazione di attività afferenti alle aree di intervento di cui al successivo art. 3, da svolgersi sul territorio comunale.

2. La concessione di benefici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, perseguendo, altresì, il contemperamento di tale principio con le esigenze e le disposizioni di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche attraverso:

- una migliore distribuzione temporale dei progetti onde evitare dannose sovrapposizioni;
- una migliore distribuzione delle risorse date in base alla diversa rilevanza delle proposte presentate;
- la razionalizzazione delle forme di pubblicità degli eventi.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. La presente disciplina regolamentare è, in specie, ispirata ai seguenti principi generali:

- a) principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, Costituzione;
- b) principi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 1 Legge n. 241/1990;
- c) principi di trasparenza, parità di accesso e predeterminazione dei criteri di scelta, di cui all'art. 12 L. n. 241/1990;
- d) principio di distinzione tra organi e responsabilità di governo ed organi e responsabilità di gestione, di cui all'art. 107, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- e) principio della necessaria rendicontazione economico e sociale dell'iniziativa.

2. Costituisce principio generale che il vantaggio economico concesso non può mai costituire ristoro o rimborso totale delle spese e dei costi sostenuti dai beneficiari per l'iniziativa promossa. Esso costituisce, quindi, concorso parziale del Comune ai costi sostenuti dalla libera iniziativa privata o pubblica, tenuto conto delle entrate conseguite.

3. Costituisce, altresì, principio generale il divieto di contribuzione elusivo delle norme in materia di affidamento in concessione/appalto di servizi e/o co-progettazione per gli Enti del Terzo Settore.

### Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il Comune, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di benefici economici e non, l'attività dei soggetti che operano nei seguenti settori o aree tematiche di intervento:

- A) **Filantropia, promozione del volontariato e coesione sociale:** attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato, iniziative di solidarietà sociale, attività di inclusione sociale rivolte a categorie fragili o svantaggiate, attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni e l'economia della condivisione;
- B) **Promozione e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici e tradizioni locali:** interventi di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico, attività per il recupero e la salvaguardia delle locali tradizioni artigianali, linguistiche, folcloristiche ed eno-gastronomiche, attività per la promozione letteraria, musicale, teatrale, cinematografica e della arti performative, attività di rilancio delle istituzioni culturali;
- C) **Promozione del turismo e animazione della città:** organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico del capoluogo e delle frazioni aventi finalità di richiamo turistico e marketing territoriale;
- D) **Tutela dell'ambiente:** attività o iniziative finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e faunistico, attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, la qualità dell'aria ed a promuovere la mobilità sostenibile;
- E) **Ricerca, formazione, istruzione:** ricerca e divulgazione scientifica di particolare interesse sociale, progetti scolastici ed educativi, attività volte a promuovere il diritto allo studio con particolare attenzione alle categorie più fragili, attività extrascolastiche, attività di istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e post universitaria, formazione permanente, interventi di innovazione e alfabetizzazione digitale;
- F) **Sport e salute:** attività di promozione o di avviamento alle attività sportive con particolare riferimento alle categorie svantaggiate, organizzazione e gestione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza sociale, attività di divulgazione dei valori dello sport, interventi di formazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; attività finalizzate alla promozione di sani stili di vita, interventi di promozione della corretta alimentazione e del movimento;
- G) **Giovani e dialogo intergenerazionale:** attività finalizzate a creare specifiche occasioni di crescita, formazione, orientamento, intrattenimento e socializzazione a favore dell'utenza giovanile del territorio; iniziative volte a favorire l'incontro e la conoscenza intergenerazionale;
- H) **Sviluppo economico e territoriale:** iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città, le produzioni locali e le eccellenze distintive del territorio; progetti di riqualificazione di beni pubblici

inutilizzati, di rigenerazione urbana, attività che promuovono il territorio in senso ampio;

- I) **Tutela dei diritti:** promozione e cultura della legalità, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione della pari opportunità;
- J) **Cooperazione e solidarietà internazionale:** progetti finalizzati alla diffusione della cultura della pace, del pluralismo e del dialogo interculturale, della solidarietà tra i popoli, attività svolte nell'ambito e a favore di filiere del commercio equo e solidale, promozione della cultura della non violenza e della difesa non armata.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, salvo per quanto diversamente disciplinato ed in quanto compatibile, le seguenti fattispecie:

a) attribuzione di vantaggi economici espressamente e completamente disciplinati da Leggi e/o Regolamenti e/o Atti generali comunitari, statali, regionali e provinciali;

b) attribuzione di vantaggi economici espressamente e completamente disciplinati da diversi e specifici Regolamenti comunali;

c) attribuzioni di benefici economici disciplinati da atti generali e bandi di altri Enti, di cui il Comune è mero esecutore in qualità di erogatore o pagatore (anche se cofinanziatore);

d) benefici, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa ed a causa di tale partecipazione;

e) accordi collaborazione di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 267/2000, ancorché dispongano l'erogazione di contributi e/o rimborsi spese a favore della controparte;

f) somme, comunque qualificate, erogate dal Comune ad altri Enti pubblici, a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

g) attribuzioni di benemerienze o titoli, disciplinati da leggi e Regolamenti specifici.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b) le disposizioni regolamentari settoriali non conformi ai principi generali del presente Regolamento, sono disapplicate.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

1. I benefici di cui al presente Regolamento possono essere concessi per il perseguimento di finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro a favore dei seguenti soggetti, aventi sede legale o operativa sul territorio comunale o che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali:

- enti/organizzazioni del Terzo Settore, in forma singola o organizzate in partenariato;
- libere forme associative essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto, in forma singola o organizzate in partenariato e rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
- fondazioni ed enti senza scopo di lucro;
- altri soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.

2. Non è consentita la concessione di contributi o vantaggi economici, di cui al presente Regolamento, ai seguenti soggetti:

- i partiti e/o i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive;
- le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl).

#### **Art. 5 - Tipologie di vantaggi economici e loro rapporti**

1. Le tipologie di vantaggi disciplinati dal presente Regolamento sono:

- A) PATROCINIO;
- B) BENEFICIO ECONOMICO;
- C) CONTRIBUTO FINANZIARIO.

2. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte del Comune del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, scientifico od umanitario, di un'iniziativa che si svolge sul territorio, per la quale i promotori abbiano avanzato richiesta espressa, non assumendo il Comune alcuna responsabilità sull'iniziativa stessa. Costituisce anch'esso vantaggio economico, nella misura in cui contribuisce ad aumentare il prestigio dell'iniziativa, favorendone l'attrazione di pubblico e/o fondi.

3. Il beneficio economico costituisce attribuzione di una o più utilità strumentali suscettibili di valutazione economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: concessione gratuita in uso precario di spazi e/o beni immobili comunali o nella disponibilità giuridica del Comune; concessione di occupazione gratuita di suolo pubblico; fornitura gratuita di utenze; forniture di beni e servizi di modesto importo da parte di enti partecipati).

4. Il contributo finanziario costituisce attribuzione ed erogazione di somme di danaro, a parziale copertura degli oneri economici connessi allo svolgimento di iniziative o attività di interesse pubblico.

5. In base nelle norme vigenti (art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010), è vietata la sponsorizzazione, in senso tecnico-giuridico, da parte del Comune ad iniziative private.

6. Le tipologie di cui al comma 1 possono cumularsi tra di loro in relazione ad una stessa

iniziativa ed allo stesso beneficiario, nei seguenti limiti:

- a) l'accesso misto alle due tipologie di contributo, per la stessa iniziativa, deve essere oggetto di apposita preventiva disciplina pianificatoria e/o di apposita evidenza pubblica;
- b) in mancanza del suddetto presupposto, ciascun contributo segue separatamente la disciplina e l'iter previsto per ciascuna tipologia ed è vietato attribuire, a seguito di un avviso/bando per un dato contributo, anche un beneficio di diversa tipologia;
- c) è fatta salva l'ipotesi delle deroghe, nei limiti e condizioni ivi previste e l'autonoma disciplina del patrocinio.

#### **Art. 6 - Programmazione generale**

1. La concessione di contributi finanziari di cui all'art. 5, comma 1 è subordinata alla previa programmazione comunale, attraverso gli strumenti generali del bilancio di previsione e del PIAO.

#### **Art. 7 - Programmazione operativa e bandi**

1. La concessione di contributi avviene mediante avvisi o bandi pubblici annuali o periodici ed a seguito di oggettiva valutazione comparativa delle richieste, sulla base dei criteri e dei punteggi predeterminati. Tali avvisi o bandi sono, di norma, preceduti da appositi atti di programmazione operativa dell'Organo di governo competente, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, della deroga di cui all'art. 23 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Criteri generali d'intervento e comparazione**

1. Il Comune opera le proprie scelte discrezionali sulla base dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) maggiore rispondenza ai programmi dell'Amministrazione, emergenti dai documenti programmatici, annuali e pluriennali;
- b) qualità dell'iniziativa promossa;
- c) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate;
- d) maggiore ampiezza dei soggetti destinatari o beneficiari dell'iniziativa proposta;
- e) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- f) maggiore percentuale di risorse proprie impiegate, rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici e/o rispetto al beneficio richiesto, fermi i limiti minimi di valore (massimi di contribuzione) di cui al presente Regolamento;
- g) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- h) iscrizione del richiedente al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore);
- i) gratuità o meno delle attività programmate;
- j) accessibilità alle persone diversamente abili e/o attenzione alle categorie fragili/svantaggiate;
- k) valorizzazione di pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali.

2. I criteri di cui sopra sono definiti, integrati o dettagliati, negli atti di programmazione operativa e negli avvisi/bandi pubblici previsti dal presente Regolamento.

3. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 7, possono essere previsti, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

#### **Art. 9 - Limite generale di contribuzione**

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria, costituisce tetto massimo di contribuzione, anche nei casi di concessione in deroga, il valore pari al 90 (novanta) per cento della spesa o costo ammissibile per i benefici economici e pari all'80 (ottanta) per cento della spesa o costo ammissibile per i contributi finanziari, rispetto alla spesa o costi ammissibili indicati dal quadro economico-finanziario allegato alla domanda, e comunque fino a concorrenza del pareggio di bilancio tenuto conto dei ricavi indicati nel quadro economico-finanziario presentato;

2. Qualora nella fase di rendicontazione di cui all'art.14 del presente Regolamento risulti una utilità per il beneficiario, tenuto conto anche di altri contributi o finanziamenti da soggetti pubblici o privati, il contributo concesso è ridotto sino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

#### **Capo I - PATROCINIO**

#### **Art. 10 - Patrocinio**

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di interesse pubblico, di cui il Comune è portatore. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.

2. Oltre ai già menzionati soggetti di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, possono presentare domanda di patrocinio anche persone fisiche promotrici di iniziative aventi finalità di interesse pubblico e afferenti agli ambiti di intervento oggetto del presente Regolamento.

3. La domanda di patrocinio deve essere redatta su apposita modulistica reperibile sul sito *web* istituzionale e trasmessa al Sindaco via PEC o attraverso i disposti canali telematici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa per cui è richiesto, salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati.

4. Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco, su proposta o sentito l'Assessore delegato competente per materia.

6. Laddove sia necessaria anche una valutazione tecnica della richiesta, possono essere acquisiti un parere e/o una relazione dell'Ufficio competente per materia.

7. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento del Sindaco adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in termini positivi l'immagine del territorio. La motivazione pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la

comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

8. L'istanza di cui al comma 3 del presente Articolo deve obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) dati relativi al richiedente, Legale Rappresentante, indirizzi;
- b) luogo e durata, natura, finalità, programma e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- c) altri soggetti e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- d) altri soggetti pubblici e/o privati a cui viene richiesto patrocinio;
- e) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- f) materiale promo-pubblicitario relativo ad iniziative analoghe prodotto dal richiedente, qualora esistente.

9. Il Sindaco ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo lesivo sull'immagine del Comune. L'Amministrazione comunale si riserva in detta circostanza di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine. La revoca è comunicata all'interessato con atto motivato.

10. La concessione del patrocinio può comportare il beneficio per il richiedente dell'utilizzo dello stemma del Comune e dell'inserimento dell'iniziativa sul sito internet dell'Amministrazione e della sua promozione attraverso i canali istituzionali e *social* dell'Ente.

## **Capo II - BENEFICI ECONOMICI**

### **Art. 11 - Benefici economici**

1. Ferma la definizione di cui all'art. 5 e l'esclusione dall'ambito applicativo di cui all'art. 3, comma 2, l'attribuzione di benefici economici è disciplinata dal presente Capo.

2. Fatta salva la possibilità di applicare tariffe ridotte relative al canone unico patrimoniale per particolari tipologie di eventi che occupano il suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale in materia, è vietato attribuire vantaggi economici mediante esenzione o riduzione di tributi (tasse o imposte) comunali, allo scopo di favorire un'iniziativa pubblica o privata.

### **Art. 12- Programmazione e avvisi pubblici**

1. I benefici economici sono oggetto di programma annuale o periodico, di norma semestrale.

2. Le iniziative di contribuzione economica sono precedute da appositi atti di programmazione dell'Organo di governo competente, in cui siano stabiliti:

- a) diversi periodi di riferimento per la programmazione;
- b) le utilità economiche da mettere a disposizione delle iniziative di terzi;
- c) ulteriori e specifiche modalità, criteri e priorità di attribuzione dei benefici.

3. Le richieste di concessione di beni o servizi comunali per attuare iniziative pubbliche o private (non altrimenti disciplinate) sono presentate 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'iniziativa. Le domande pervenute oltre tale termine possono essere archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

4. Ai suddetti scopi gli Uffici comunali competenti approvano e pubblicano, con congruo anticipo, un avviso pubblico, in cui sono stabiliti:

- a) il periodo di programmazione considerato;
- b) il termine specifico e le modalità con le quali presentare le richieste;
- c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
- d) modalità, criteri comparativi e priorità di attribuzione dei benefici;
- e) eventuali garanzie (cauzioni) da prestare per la concessione in uso di beni comunali che abbiano un valore economico di mercato.

5. I criteri comparativi sono definiti dall'Organo di governo nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 8 che precede, tra i quali particolare rilievo viene dato al criterio economico del comma 1, lettera f), e sulla base degli eventuali atti di programmazione di cui al comma 2.

6. In ogni caso, l'avviso deve prevedere la presentazione della seguente documentazione (e la domanda deve contenere in allegato):

- a) la relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente.

7. Il quadro economico-finanziario deve essere:

- completo (comprensivo di ogni reale voce di costo e di ricavo);
- attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche del/i mercato/i di riferimento;
- corredato da idonei documenti giustificativi (tariffe prezzi, tabelle costo lavoro, preventivi di servizi/forniture, contratti stipulati, ecc.), specificamente inerenti il progetto promosso.

8. Gli Uffici comunali competenti all'adozione degli atti di cui al presente Capo sono in linea di principio gli Uffici cui sono assegnate e che gestiscono i beni strumentali e le altre utilità da concedere, a prescindere dalla materia su cui insiste l'iniziativa da beneficiare. In caso di utilità assegnate e gestite da diversi Uffici comunali, si applica, ai fini della competenza a provvedere, il criterio di prevalenza del valore economico stimato e l'adozione degli atti finali è preceduta dal parere obbligatorio e vincolante degli altri uffici coinvolti.

9. I principi organizzativi di cui sopra possono essere specificati, integrati o modificati con idonei atti di macro-organizzazione dell'Organo di governo competente.

## **Art. 13 - Concessione**

1. I contributi di cui al presente Capo sono concessi con atto dirigenziale a seguito di valutazione comparativa sulla base di criteri e priorità prestabiliti e pubblicati, nel limite massimo previsto e con obbligo di prestazione delle eventuali garanzie previste. Il diniego è adottato con provvedimento dirigenziale motivato.

2. Le concessioni sono oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale nella sezione di Amministrazione trasparente, per tutto il periodo di riferimento.

3. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i beni esclusivamente per l'uso e le finalità previste e assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice Civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene. Il beneficiario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità sull'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

## **Art. 14 - Rendicontazione**

1. In ogni caso, entro i termini previsti dall'avviso, devono essere presentati:

- a) relazione a consuntivo sull'attività/iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;
- b) rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate realizzate, con allegata la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati.

2. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto nei termini previsti, comporta la revoca del beneficio e la corresponsione dell'importo relativo al valore del beneficio all'amministrazione comunale. La mancata presentazione e approvazione del rendiconto comportano altresì il divieto di partecipare ai futuri avvisi o di beneficiare di concessioni in deroga, sino ad avvenuta regolarizzazione accompagnata dal pagamento all'Amministrazione delle somme beneficiate.

3. Qualora nella fase di rendicontazione risulti un avanzo per il beneficiario, si rimanda a quanto disposto all'art. 9, comma 2 del presente Regolamento.

## **Capo III - CONTRIBUTI FINANZIARI**

### **Art. 15 - Contributi finanziari**

1. Ferma la definizione di cui all'art. 5 e l'esclusione dall'ambito applicativo di cui all'art. 3, comma 2, l'attribuzione di contributi finanziari è disciplinata dal presente Capo.

### **Art. 16 - Programmazione operativa**

1. La contribuzione finanziaria è oggetto di programmazione, di norma annuale.

2. Ai suddetti scopi con provvedimenti dell'Organo di governo competente, sono avviate specifiche "misure" o "linee di azione" settoriali per la contribuzione finanziaria comunale.

3. Tali atti provvedono a:

- a) destinare le risorse finanziarie, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, alle diverse aree o settori di intervento di cui all'art. 3 o a loro ulteriori articolazioni di dettaglio;
- b) stabilire, nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 8, o loro specificazioni e sviluppi, criteri e modalità di dettaglio per la valutazione comparativa delle proposte presentate;
- c) specificare, nei limiti di quanto appresso, il limite massimo di contribuzione ammesso.

4. La mera destinazione finanziaria di PEG ad una determinata "misura" di norma non costituisce atto idoneo di pianificazione, salvo che sussistano atti in materia degli esercizi precedenti che non si intendano modificare. Allo stesso modo non sono ammesse di norma destinazioni di PEG con indicazioni di contribuzione a favore di specifici soggetti.

#### **Art. 17 - Bandi pubblici**

1. Gli Uffici comunali competenti per materia ed assegnatari dei relativi *budget* finanziari, approvano e pubblicano, con congruo anticipo, appositi bandi pubblici per ciascuna misura o linea di azione varata dall'Amministrazione, in cui sono stabiliti:

- a) il periodo di programmazione considerato;
- b) il termine e le modalità con le quali presentare le richieste;
- c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
- d) i requisiti di partecipazione richiesti;
- e) i criteri oggettivi di valutazione comparativa delle richieste;
- f) quant'altro previsto negli articoli seguenti o comunque necessario allo scopo.

2. Requisito sempre necessario per partecipare ai bandi, è la regolare presentazione ed approvazione del rendiconto relativo a contributi concessi negli anni precedenti.

#### **Art. 18 - Domanda di contributo**

1. Salve maggiori specificazione o integrazione dei bandi, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato anche ad altri fini presso il Comune);
- b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori e delle strutture, attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
- c) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente;
- d) l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
- e) dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e ss.sm.ii.

2. Il quadro economico-finanziario deve essere:

- completo (comprensivo di ogni reale voce di costo e di ricavo);
- attendibile e congruo rispetto alle condizioni economiche del/i mercato/i di riferimento;
- corredato da idonei documenti giustificativi (tariffe prezzi, tabelle costo lavoro, preventivi di servizi/forniture, contratti stipulati, ecc.), specificamente inerenti il progetto promosso.

### **Art. 19 - Criteri comparativi di selezione**

1. Costituiscono criteri di comparazione delle istanze quelli riportati nell'art. 8, come definiti, integrati o specificati dagli atti di programmazione di cui all'art. 16.

2. E' sempre utilizzato il criterio economico dell'art. 8.1.f), per il quale si specifica che:

- a) rimane fermo il limite massimo di contribuzione, rispetto alla spesa, di cui all'art. 9;
- b) per risorse proprie si intende qualsiasi risorsa, ad esclusione del contributo comunale;
- c) il criterio di comparazione (ed il relativo punteggio) è costituito da idonea formula che valorizzi il rapporto tra contributo finanziario comunale e costo complessivo (tutti i costi ammissibili e documentabili) dell'iniziativa, come di seguito riportato: al quoziente più basso il punteggio più alto e, a scalare, gli altri con punteggi inferiori.

3. Il bando riporta quali dei criteri di cui al comma 1 (ed eventuali sotto-criteri) sono utilizzati nel caso di specie per la comparazione delle richieste, precisando ed articolando i relativi punteggi da attribuire. A ciascuno dei criteri specificamente stabiliti nel bando, è attribuito un punteggio parziale congruo, in modo che risulti una complessiva griglia di parametri di valutazione, armonica ed equilibrata.

### **Art. 20 - Concessione**

1. I contributi di cui al presente Capo sono concessi, previa istruttoria tecnica, con provvedimento dirigenziale, motivato in relazione ai criteri prestabiliti nel bando.

2. Il diniego o l'esclusione è adottato del pari con provvedimento dirigenziale motivato.

3. La valutazione comparativa delle istanze, ove si tratti di fattispecie particolarmente complessa, potrà essere demandata ad apposita Commissione tecnica, di norma interna ed intersettoriale; in casi eccezionali e motivati, possono essere incaricati anche membri esterni di specifica e documentata esperienza e professionalità.

4. Le concessioni sono oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente per tutto il periodo di riferimento.

5. Il diniego o l'esclusione è oggetto, sempre, di apposita comunicazione all'interessato.

## **Art. 21 - Rendicontazione e liquidazione**

1. E' ammessa la richiesta e concessione di anticipazione, fino al 50 (cinquanta) per cento del contributo, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, scontrini fiscali, ecc.), che devono essere conservati in originale dal soggetto beneficiario del contributo che si impegna a renderli disponibili in caso di verifica sulla veridicità della rendicontazione. In occasione delle verifiche non saranno accettate autocertificazioni in sostituzione della documentazione originale. Tutti i giustificativi di spesa devono essere imputabili esclusivamente alla realizzazione dell'attività per la quale si è richiesto il contributo con espresso divieto di imputazione di spese generali.

L'Amministrazione procederà al recupero delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e nel caso in cui la rendicontazione risultasse presentata con modalità diverse da quelle dell'avviso oppure difforme rispetto alle spese indicate in domanda.

2. In ogni caso, la liquidazione a saldo del contributo concesso è subordinata a rigorose procedure di rendicontazione delle spese e dei ricavi. Gli Uffici competenti hanno il potere/dovere di effettuare verifiche, sia mirate che a campione, su quanto rendicontato.

3. In particolare ed in ogni caso, devono essere presentati entro i termini previsti dal bando:

- a) relazione a consuntivo sull'attività/iniziativa svolta, sui risultati conseguiti e sull'impatto del progetto;
- b) rendiconto finanziario dettagliato delle spese/costi sostenuti e delle entrate realizzate, con allegata la copia della documentazione giustificativa ai sensi del DPR n. 445/2000. Non sono ammessi costi non documentati.

4. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto, comportano il divieto di liquidazione del saldo, con obbligo di recupero di quanto eventualmente anticipato.

5. In ogni caso, il contributo effettivo liquidabile, rispetto a quanto preventivato e concesso, sulla base del rendiconto presentato, è parametrato alla percentuale di spesa (o costo) effettiva sostenuta e comprovata con idonea documentazione, rispetto alla spesa (o costo) massima ammissibile indicata nella domanda e approvata in sede di concessione. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono di norma riacquisite al bilancio per essere destinate ad altre spese o confluiscono nell'avanzo di amministrazione. E' ammessa, altresì, la destinazione a concessioni in deroga, ove ricorrano i presupposti.

6. Idonee clausole esplicative di quanto riportato nel presente articolo devono essere obbligatoriamente inserite nei bandi e nei provvedimenti di concessione.

## **Art. 22 - Decadenza ed altre sanzioni**

1. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto

dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso e l'impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi.

2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme comunali spettanti all'interessato.

3. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:

- a) mancata realizzazione del progetto nel periodo di riferimento o non sia stata presentata e concordata con il responsabile del procedimento una data per la realizzazione del progetto in un periodo alternativo;
- b) modifica sostanziale del programma progettuale;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal bando o, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate;
- d) violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro e dei lavoratori e/o mancato adempimento degli obblighi relativi alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, relativamente alla specifica attività che si intende realizzare (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività rumorose, occupazione di suolo pubblico, SIAE, ENPALS, etc.);
- e) espressa rinuncia da parte del soggetto proponente il progetto al contributo/vantaggio economico accordato.

4. Qualora il Comune risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

5. In caso di falsità rilevate in sede di rendicontazione, si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

#### **TITOLO IV DEROGHE E CONTRIBUTI STRAORDINARI**

##### **Art. 23 - Limiti e condizioni**

1. Con specifico provvedimento dirigenziale, possono essere concessi benefici economici, al di fuori dalle regole procedurali di cui ai precedenti articoli, ma nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento, solo alle seguenti condizioni:

- a) in casi eccezionali, debitamente documentati, in cui non è stato possibile partecipare agli avvisi periodici o in cui gli avvisi non siano stati adottati;
- b) la domanda, contenente quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, deve essere presentata nel termine perentorio, a pena di improcedibilità, di 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa;
- c) il beneficio economico richiesto/concesso abbia un valore stimato netto, non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) (esclusa l'IVA).

2. L'Organo di governo competente, nei casi di comprovato interesse pubblico, può deliberare con apposito atto opportunamente motivato la concessione di contributi finanziari al di fuori dalle regole procedurali di cui ai precedenti articoli, ma nel

rispetto dei principi generali del presente Regolamento, a favore di iniziative o eventi organizzati in territorio comunale ed extra comunale. La domanda, contenente quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, deve essere presentata nel termine perentorio, a pena di improcedibilità, di 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa;

3. In ogni caso, per la liquidazione è dovuta idonea rendicontazione finale, nel termine e con le modalità appositamente stabilite nell'atto di concessione.

## **TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 24 - Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il vantaggio economico esclusivamente per le attività e le iniziative e le finalità per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e dei patrocini concessi da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative, salvo diversa disposizione del Comune. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve riportare lo stemma del Comune di Cento nella sua corretta versione, apponendo al di sopra di esso la seguente dicitura: *“Con il contributo/patrocinio del Comune di Cento”*.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

4. I soggetti proponenti, se dovuto in base alla normativa, dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del diritto d'autore, rispondendo, di conseguenza, direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, etc...

5. Nel caso di concessione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del bene concesso.

6. Gli enti tenuti ai sensi della Legge 124/2017 devono pubblicare annualmente i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale” qualora i contributi erogati dal Comune di Cento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dei soggetti di cui all'art. 2-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 superi l'importo di € 10.000,00 (diecimila).

### **Art. 25- Modulistica**

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con determinazione del Responsabile della U.O.C Servizi Culturali, a supporto degli Organi di governo, con efficacia per tutti gli Uffici comunali, sono approvati:

- a- lo schema di domanda di patrocinio;
- b- lo schema di domanda per la richiesta di contributi straordinari.

2. Gli schemi specifici di domanda di contribuzione economica e finanziaria e dei relativi rendiconti, viceversa, sono approvati in sede di avviso o bando pubblico da ciascuna struttura amministrativa competente.

#### **Art. 26 - Amministrazione trasparente**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai 1.000,00 (mille) euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.

2. I contributi erogati ed i benefici concessi ai sensi del presente Regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

3. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi è pubblicata sul sito *web* del Comune e negli appositi canali telematici.

4. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 (mille) euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

5. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

#### **Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione purché siano decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'atto medesimo.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 15 aprile 1991 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, approvato con deliberazione di C.C. n. 139 del 20/12/2011.

4. Sono abrogate, altresì, le disposizioni di altri Regolamenti comunali incompatibili o in

contrasto con le fonti ed i principi di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

5. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale, regionale e comunale vigente.